



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 8

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Finanze e tesoro)

**INTERROGAZIONI**

77<sup>a</sup> seduta: giovedì 10 maggio 2007

Presidenza del presidente **BENVENUTO**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 10 e <i>passim</i>
* GRANDI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> . . . . .	3, 5, 10 e <i>passim</i>
MARCORA ( <i>Ulivo</i> ) . . . . .	9, 10
THALER AUSSERHOFER ( <i>Aut</i> ) . . . . .	3
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	13

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

*I lavori hanno inizio alle ore 8,40.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta sia l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso sia la trasmissione radiofonica e televisiva, nonché la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare del Senato e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunico altresì che lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00609, del senatore Eufemi, d'intesa con il presentatore, è rinviato ad altra seduta.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00581, presentata dalla senatrice Thaler Ausserhoffer.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, faccio presente che la normativa in materia di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, è stata già oggetto di precedente *question time* presentato dall'onorevole Reina ed altri, svoltosi presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati.

Al riguardo, impregiudicata ogni valutazione di natura politica, il Dipartimento per le politiche fiscali ha rappresentato che le modifiche restrittive al regime di deducibilità delle spese relative alle auto aziendali si sono rese necessarie per compensare gli effetti negativi sulla finanza pubblica che deriveranno dall'attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea nella causa in materia di detrazione dell'IVA sui mezzi di trasporto. Inoltre, come riferito dal citato Dipartimento per le politiche fiscali, la previsione della decorrenza, dal periodo di imposta di entrata in vigore del decreto-legge, non ha comportato nessun obbligo di ricalcolo sugli acconti per il 2006 delle imposte sui redditi per i quali il contribuente poteva continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Per adeguarsi al disposto della citata sentenza, con il decreto-legge n. 258 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 278 del 2006, è stata prevista la possibilità, in relazione agli acquisti dei predetti beni e servizi effettuati fino al 13 settembre 2006, di chiedere il rimborso dell'IVA non detratta mediante apposito modello.

Pertanto, come riferisce l'Agenzia delle entrate, se da un lato l'articolo 2, comma 72, del decreto-legge n. 262 del 2006, modificando la pre-

vigente normativa in materia di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto ha generato costi aggiuntivi non programmati dalle aziende, dall'altro il richiamato decreto-legge n. 258 del 2006 ha determinato per le stesse aziende la possibilità di fruire di rimborsi IVA relativi agli oneri pregressi che, è dato presumere, compensino i predetti costi.

Per quanto, invece, riguarda l'evoluzione dell'attuale assetto normativo concernente la fiscalità delle auto aziendali, il citato articolo 2, comma 72, del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede che sia emanato un regolamento ministeriale volto a modificare le percentuali di deducibilità delle spese relative ai veicoli aziendali, vale a dire a rivedere in senso positivo per i contribuenti la deducibilità delle suddette spese, laddove la Commissione europea dovesse consentire una detrazione in percentuale dell'IVA relativa alle autovetture in luogo di quella integrale.

Desidero aggiungere che, come sapete, la Commissione europea ha oggi in mano la traduzione della proposta presentata dall'Italia di procedere a un rimborso forfetario, dell'IVA assolta sulle autovetture, nella misura del 40 per cento. Siamo in attesa di sapere con esattezza la data in cui la Commissione europea esaminerà tale proposta, in modo da ottenere il consenso su di essa. Notizie di stampa hanno riferito che l'8 maggio la Commissione avrebbe esaminato la proposta, ma purtroppo debbo precisare che non è così: proprio ieri ho svolto una verifica con il settore del Dipartimento delle politiche fiscali che mantiene le relazioni con l'Europa e ho avuto la notizia che si spera che questo passo venga effettivamente compiuto i primi di giugno; ovviamente stiamo insistendo perché ciò avvenga con la maggiore rapidità possibile, ma i tempi della decisione europea non dipendono da noi.

Posso solo aggiungere che ci rendiamo conto che prima otterremo questa risposta e prima saremo in grado di realizzare due operazioni: potremo considerare definitiva, e quindi finanziata, la questione dei *fringe benefit* ai lavoratori, che così non sarà più risolta solo attraverso il comunicato dell'Agenzia delle entrate in sede di acconto e, in secondo luogo, potremo determinare la percentuale di detrazione che le aziende possono porre in essere. Infatti, come diceva la nota del Dipartimento, è previsto che con un provvedimento di natura amministrativa venga rideterminata la percentuale per la parte necessaria a coprire l'attuazione della sentenza IVA auto. Ricordo che, rispetto a quando è stata elaborata la norma, è pervenuta una richiesta di ulteriore aggiornamento.

THALER AUSSERHOFER (*Aut.*). Signor Presidente, intendo dichiararmi parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario, che è sempre molto puntuale ma naturalmente è anche molto tecnico. Con questa interrogazione, invece, intendevo sollevare un problema politico rispetto all'efficacia retroattiva delle disposizioni tributarie che creano numerosi problemi alle imprese: ora, infatti, con i bilanci e le dichiarazioni dei redditi, tutti si accorgono di quanto tale retroattività influisca sull'imposizione fiscale, comportando per le imprese un aumento considerevole e inaccettabile che, sicuramente, le piccole aziende non riusciranno

più a sostenere a lungo. Questa norma penalizza le imprese con più dipendenti, perché necessitano di un maggior numero di mezzi di trasporto aziendale ed inoltre hanno il problema della non deducibilità di quei costi che, tuttavia, sono inerenti all'impresa.

Pertanto, chiedo alla Commissione, all'Agenzia delle entrate e al Ministero un ripensamento. Il messaggio che ho inteso comunicare con questa interrogazione è che dobbiamo modificare la legislazione fiscale, perché non è possibile agire da un lato non aumentando le imposte e, dall'altro, diminuendo la possibilità di detrazione di certe spese, dal momento che ne consegue, comunque, un appesantimento della contribuzione fiscale per le imprese.

Spero inoltre che l'Agenzia delle entrate smetta di diffondere note e comunicati stampa che mettono gli operatori in grande difficoltà e generano un'incertezza insostenibile. È sufficiente porre attenzione a tutti i problemi sorti con le comunicazioni giunte in aprile o maggio, riguardanti pratiche da svolgere all'inizio dell'anno: esse comportano conteggi, richieste di rimborso, compensazioni, cambiamenti di programmi che determinano il caos totale, sia per le agenzie fiscali del territorio, che per gli operatori del settore.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei precisare alla senatrice Thaler che il tema della retroattività è stato già affrontato in altre sedi, perché su tale questione non è attenta soltanto la Commissione finanze del Senato, a partire dal Presidente, ma lo sono anche altri parlamentari della Camera nonché, naturalmente, anche gli operatori del settore. La materia, dunque, è stata affrontata, esprimendo, però, soltanto buone intenzioni, dal momento che non sono stati predisposti provvedimenti specifici. L'orientamento emerso, che spero non venga successivamente contraddetto, è quello di fare tutto il possibile affinché, dal punto di vista legislativo, salvo situazioni di necessità e urgenza, sia garantita l'osservanza dei principi dello Statuto del contribuente nella elaborazione della normativa in materia fiscale.

Esiste dunque un impegno in tal senso, anche se, naturalmente, a volte può capitare che determinate condizioni non consentano di mantenerlo e che, quindi, si preveda una deroga. Tuttavia la questione, poiché non è infondata, è stata considerata attentamente insieme al vice ministro Visco, il quale è d'accordo a fare tutto il possibile per rispettare tale orientamento.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni nn. 3-00571, presentata dai senatori Benvenuto e Marcora, e 3-00604, presentata dal senatore Benvenuto.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con i documenti di sindacato ispettivo in esame si affronta in sostanza il problema relativo alle valutazioni dei terreni agricoli.

Com'è noto, in attuazione della normativa richiamata, l'Agenzia del territorio, con il comunicato del 2 aprile 2007 ha reso noto l'elenco dei Comuni per i quali i redditi catastali agricoli vengono rivalutati, con effetto dal 1° gennaio 2006, sulla base delle variazioni colturali derivanti dai dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2006 ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli comunitari.

Nello stesso comunicato viene anche previsto che i ricorsi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente avverso la variazione dei redditi dominicali, possono essere proposti entro il termine di 60 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del comunicato stesso, vale a dire entro il prossimo 1° giugno 2007.

È opportuno ricordare che l'articolo 2, comma 34, del decreto-legge n. 262 del 2006 ha stabilito che la banca dati catastale venga aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese ad AGEA e ad altri organismi pagatori (PAC 2006), con le quali sono stati richiesti i contributi agricoli comunitari, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione dell'Agenzia del territorio dalla stessa AGEA, con lo scambio di dati informatici.

Nel mese di dicembre 2006, è stato presentato un emendamento in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2007, di talché l'intero comma 34 citato è stato sostituito, nella versione vigente, dal nuovo testo di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale definitiva stesura stabilisce che, in sede di prima applicazione del comma 33 dell'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006, l'aggiornamento della banca dati catastale ed il relativo inserimento in atti dei nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, avvengono con apposito comunicato, contenente l'elenco dei Comuni interessati, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Agenzia del territorio, a seguito della complessa concertazione tecnico-organizzativa in precedenza attivata con AGEA, è stata in grado di emanare, già in data 29 dicembre 2006, il provvedimento con il quale sono state fissate le modalità e la tempistica per l'elaborazione da parte di AGEA dei dati suddetti e la successiva fornitura degli stessi all'Agenzia del territorio per le ulteriori operazioni necessarie all'aggiornamento della banca dati catastale.

Nel merito, l'Agenzia del territorio ha fatto presente che la realizzazione delle procedure di incrocio e di elaborazione di banche dati, provenienti da due diverse amministrazioni, che non aveva mai avuto precedenti di questa natura, oltre all'elevato volume delle informazioni da trattare (circa 13 milioni di particelle distribuite su oltre 7.400 Comuni), ha impegnato in maniera assai gravosa l'Agenzia medesima, con il suo *partner* tecnologico SOGEI, e AGEA, anche in considerazione della necessità segnalata dall'Agenzia del territorio ad AGEA di «filtrare» preventivamente i dati disponibili per limitare la fornitura a quelli aventi rilevanza ai fini della variazione catastale.

Ancorché la ristrettezza dei tempi abbia reso disponibili, per l'Agenzia del territorio e per SOGEI, i dati forniti da AGEA solo alla fine del mese di febbraio 2007, si è riusciti ad esaurire con tempestività gli adempimenti tecnici di competenza del territorio, con la registrazione in banca dati delle variazioni colturali e connessi redditi fin dal 20 marzo 2007.

In esecuzione delle disposizioni diramate dall'Agenzia alle strutture periferiche, nelle giornate del 26 e 27 marzo, i *file* degli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento sono stati messi a disposizione degli Uffici provinciali, cosicché si è potuto procedere alla consegna degli elenchi ai Comuni per l'affissione; all'affissione degli stessi presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia; alla pubblicizzazione sul sito Internet dell'Agenzia.

Il comunicato, previsto dall'articolo 2, comma 34, del citato decreto legge n. 262 del 2006, è stato quindi pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 2 aprile 2007, in coincidenza con il completamento di tutte le suddette operazioni.

L'Agenzia ha evidenziato come la data di pubblicazione del comunicato, benché ravvicinata rispetto alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, come peraltro segnalato anche nei documenti di sindacato ispettivo cui si risponde, abbia consentito, anche con riferimento all'ampia gamma di modalità di pubblicizzazione previste dalla norma, un'adeguata informativa sia ai fini degli adempimenti fiscali sia per assicurare, comunque, ai contribuenti, la possibilità di proporre eventuali ricorsi avverso la variazione dei redditi, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Detti ricorsi, come è noto, possono essere proposti entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato comunicato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. Si rileva, peraltro, come non necessariamente la scelta di presentare ricorso si tradurrebbe nell'attivazione di un contenzioso tributario, atteso che, ove fosse rilevata la sussistenza di oggettive motivazioni – circostanza che avrebbe potuto far optare l'interessato, più propriamente, per l'istituto dell'autotutela – si perverrebbe alla composizione della controversia mediante l'istituto della conciliazione giudiziale, evitando il prosiegua in Commissione tributaria.

Quanto al merito più specificamente tecnico delle considerazioni riportate, l'Agenzia del territorio ha rilevato, invece, che, in attuazione di quanto stabilito dalla più volte richiamata disposizione, l'aggiornamento delle qualità di coltura catastale è avvenuto, in sede di prima applicazione, sulla base delle informazioni contenute nelle domande PAC 2006 e con procedure automatizzate.

Dette procedure, in base alle intese intervenute sul piano tecnico con AGEA, hanno imposto l'adozione di «tabelle di corrispondenza» tra le circa 700 specie vegetali (colture) dichiarate nelle domande PAC 2006 e le circa 100 qualità di coltura catastale di riferimento; tali tabelle sono state utilizzate, e non poteva essere diversamente, con riferimento

alle colture dichiarate nelle suddette domande, considerate in maniera «statica», prescindendo cioè dall'eventuale inserimento di dette colture nell'ambito di cicli di rotazione agraria.

I disallineamenti, che, pertanto, in alcuni casi possono essersi eventualmente determinati, sono rettificabili in sede di autotutela, su domanda di parte all'Agenzia, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, come ausilio ai contribuenti. La disponibilità, sul sito Internet dell'Agenzia, di tale modello semplificato è stata resa nota, oltre che alle associazioni di categoria in appositi incontri, anche in modo diretto mediante il comunicato stampa diffuso dall'Agenzia del territorio in data 11 aprile 2007.

Non sussistono termini per la presentazione delle domande di autotutela e l'efficacia fiscale dei redditi oggetto di rettifica è da intendersi *ex tunc*. In tale ipotesi, ai fini del rispetto degli adempimenti fiscali, la parte, ove abbia constatato la difformità per possibili disallineamenti, derivanti dalle procedure automatiche di aggiornamento, tra la coltura iscritta negli atti del catasto e quella effettivamente praticata nel 2006, potrà procedere ad indicare il reddito corrispondente, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, richiamate nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione 2007 dei redditi relativi all'anno 2006.

A tal fine, aderendo a sollecitazioni delle organizzazioni di categoria, l'Agenzia ha reso disponibile sul proprio sito Internet una procedura informatica con la quale possono essere determinati, in maniera automatica, i redditi, dominicale e agrario, dei terreni sulla base della qualità catastale dichiarata ai fini dei redditi per l'anno 2006 e ritenuta coerente con le specie vegetali effettivamente coltivate nell'anno 2006.

L'AGEA, da parte sua, si è impegnata a mettere a disposizione dei Centri di assistenza agricola (CAA) le informazioni relative alle variazioni catastali intervenute a seguito delle dichiarazioni PAC per l'anno 2006, unitamente alle informazioni relative alle qualità catastali presenti nelle banche dati, anteriormente alla registrazione delle stesse variazioni.

Peraltro, l'Agenzia del territorio ritiene superfluo sottolineare come i soggetti interessati avrebbero dovuto, in base alla normativa regolante la materia, presentare denuncia di variazione colturale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per cui le variazioni colturali oggetto dell'intervento normativo, di cui al citato decreto-legge n. 262 del 2006, sono solo quelle per le quali si sono verificate omissioni da parte dei contribuenti.

Queste ultime, quindi, possono aver generato negli atti catastali situazioni fortemente incoerenti rispetto alla situazione reale, con la conseguenza che proprio in tali casi si possono rilevare gli incrementi maggiormente significativi dei redditi di catasto terreni a seguito del processo di aggiornamento automatico in parola.

L'Agenzia del territorio ha reso noto, infine, che è attivo uno specifico tavolo tecnico con le associazioni di categoria nell'intento di individuare ogni possibile ulteriore forma di ausilio ai contribuenti sia sulle tematiche connesse alle variazioni colturali, sia relativamente a quelle ine-

renti i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, ovvero mai dichiarati in catasto.

MARCORA (*Ulivo*). Pur ringraziando il Sottosegretario non posso dichiararmi soddisfatto di questa risposta, perché la sua pur attenta e particolareggiata relazione omette un dato fondamentale. Infatti, nel ricondurre le 700 varietà colturali fornite dall'AGEA all'Agenzia del territorio (derivanti dalle dichiarazioni di richiesta di contributi comunitari dell'AGEA stessa da parte degli agricoltori) alle 100 tipologie di rendita catastale, secondo le quali si compila la dichiarazione dei redditi, è stata applicata una formula di calcolo che ha portato a disallineamenti ed errori in alcuni casi molto evidenti. Tali inesattezze non derivano dunque dal fatto che gli agricoltori non hanno comunicato le variazioni colturali all'Agenzia delle entrate, configurando quindi una loro omissione; si tratta invece di un errato criterio di calcolo nel ricondurre le 700 varietà colturali alle 100 tipologie di rendita catastale.

A tal proposito cito alcuni esempi particolarmente illuminanti: in molti Comuni della Puglia e della Provincia di Piacenza tutti i terreni investiti a semina di pomodoro sono stati automaticamente classificati come orti irrigui, con un forte aumento della rendita catastale e, quindi, delle tasse che l'agricoltore deve pagare. Tale fenomeno è dunque dovuto ad un vero e proprio errore nella formula di calcolo; infatti, in alcuni casi si è addirittura notato che terreni indicati a catasto come bosco ceduo sono stati riqualificati come orto.

Debbo inoltre esprimere la mia perplessità in ordine alle modalità con le quali l'Agenzia del territorio ha pubblicato l'elenco dei Comuni per i quali era stata attuata la rivalutazione dei redditi catastali agricoli con effetto dal 1° gennaio 2006: infatti, in luogo della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sarebbe stata più corretta una forma di notificazione personale, anche al fine di consentire agli interessati la possibilità di valutare tempestivamente l'eventuale presentazione di un ricorso.

Le posizioni interessate dalla difformità tra la situazione reale e i dati catastali sono circa 850.000 e le organizzazioni professionali sostengono che molte di esse contengono numerosi errori e quindi dovrebbero essere riesaminate. Stimando una media di quattro o cinque particelle per ogni pratica individuale, si arriva a un totale di circa 4 milioni di particelle da rettificare a causa di errori derivanti dalla formula di calcolo adottata. È chiaro che, nonostante siano state rese disponibili da parte dell'AGEA in via informatica tutte le variazioni apportate, tutto ciò presupporrebbe un lavoro che, da oggi al 1° giugno, risulta assolutamente impossibile da realizzare. Per di più, come lei sa, onorevole Sottosegretario, ciò obbligherebbe, comunque, il contribuente a rivolgersi ad un professionista e quindi implicherebbe anche ulteriori costi a suo carico, posto che non considero giusto il principio che sia il contribuente a dover determinare l'importo della tassa da pagare ma deve esser lo Stato a comunicarlo. Inoltre, anche il meccanismo dell'autotutela presuppone tale procedura di ricalcolo

per circa 4 milioni di particelle catastali ed evidentemente ciò non è possibile realizzare entro il 1° giugno.

Tenuto anche conto della sovrapposizione della scadenza (al 1° giugno 2007) del termine per presentare ricorso contro le variazioni colturali operate con il periodo di tempo previsto per la denuncia dei redditi e dell'ICI, intendo sottolineare – come d'altra parte abbiamo già fatto nell'interrogazione – l'esigenza di disporre una proroga della decorrenza della rivalutazione dei redditi catastali. In poche parole, siamo convinti che con le scadenze attualmente previste per la dichiarazione dei redditi non si riesca a svolgere tutto il lavoro menzionato in precedenza.

Concludo dicendo che questo ha riguardato solamente le colture, i terreni, e non i fabbricati rurali, su cui c'era una maggiore possibilità di recuperare evasione fiscale.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si sta facendo anche quello.

PRESIDENTE. È in quell'ambito che bisognava agire.

MARCORA (*Ulivo*). La legge finanziaria per il 2007 contiene una disposizione inserita per adeguare le rendite catastali delle colture e dei seminativi, ma anche per la revisione dei redditi relativi ai fabbricati iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali. Proprio questo aspetto della norma avrebbe dovuto essere considerato per primo e probabilmente avrebbe potuto anche fornire un maggior incremento alle entrate dell'erario. Infatti, se consideriamo la definizione più estensiva di imprenditore agricolo, vale a dire l'iscrizione alla Camera di commercio, e quindi prendiamo in esame anche aziende che a titolo principale non sono agricole e, come tali, non hanno diritto alla titolarità del fabbricato rurale, ci rendiamo conto che si parla di 1,1 – 1,2 milioni agricoltori, a fronte dei quali sono registrati al catasto 4,5 milioni di fabbricati rurali. Ovviamente ogni imprenditore agricolo può avere più di un fabbricato rurale, ma questa disparità ci ha indotto a decidere di inserire nella legge finanziaria una norma che, attraverso l'adeguamento delle rendite catastali dei terreni e soprattutto dei fabbricati rurali, portasse al recupero di introito fiscale da parte dello Stato. Questa disposizione, invece, è stata momentaneamente accantonata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che si è riversato sull'operazione di revisione delle rendite catastali dei terreni che – ripeto – oggi pone problemi insostenibili dal punto di vista pratico e tecnico per i contribuenti agricoli.

Chiediamo, pertanto, che si individui una formula per garantire che i tempi previsti per la dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2006 siano congrui rispetto all'adeguamento catastale. Ribadisco, infatti, che non si è trattato di un'omissione degli imprenditori agricoli, ma di un errore nella formula di calcolo che ha portato a 850.000 variazioni che noi conside-

riamo sbagliate. Ormai, però, non si fa più in tempo a ricomporre la situazione prima della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006.

PRESIDENTE. Condivido quanto testé affermato dal senatore Marcora, ma voglio svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Innanzitutto, considero singolare che non vi sia alcun intervento serio per contrastare il problema relativo ai fabbricati rurali. Certo, mi rendo conto delle difficoltà esistenti, anche perché si tratta di un fenomeno largamente esteso. Rilevo, però, una contraddizione, giacché si inizia a colpire coloro che operano e lavorano piuttosto che coloro che sono solo titolari di un beneficio per l'agricoltura. È una questione delicata che deve essere approfondita, perché non si può iniziare da chi ha una responsabilità di lavoro, rinviando invece alle calende greche per tutti quelli che hanno un fabbricato rurale utilizzato per altri scopi.

In secondo luogo, vorrei sapere se in qualche modo si può rendere possibile questa necessaria operazione di corrispondenza tra le dichiarazioni che si fanno in sede AGEA e gli archivi catastali. Poiché il pagamento avviene a giugno e poi a novembre, vorrei sapere se si può individuare, con un atto amministrativo, un meccanismo per cui (vi sono varie ipotesi ed io ne cito soltanto alcune) a giugno si possa pagare sulla base dei vecchi canoni e poi a novembre, dopo aver verificato le variazioni adottate, si possa versare un eventuale conguaglio. Mi sembra si tratti di 350.000 dichiarazioni disallineate: per prevedere meccanismi di autotutela o i ricorsi si determina un costo aggiuntivo per il contribuente, ma anche per l'amministrazione.

Un'altra ipotesi è quella di disporre una proroga che consenta di non pagare a giugno e di avere quindi più tempo prima di arrivare al pagamento di novembre. Per quella data si potrebbero approfondire le problematiche anche grazie al tavolo tecnico previsto dal Governo.

Affido, quindi, alla sensibilità e all'attenzione del sottosegretario Grandi la valutazione della questione: per governare questa fase si potrebbe introdurre una certa flessibilità, tenendo conto anche del tavolo tecnico che permetterà di ridimensionare fortemente il clamoroso numero dei disallineamenti oggi esistenti.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per quanto riguarda i fabbricati ex rurali, sottolineo chiaramente che la partita non è stata dimenticata. Il problema nasce dalla distanza tra il momento in cui agli enti locali viene di fatto decurtata la cifra e quello in cui materialmente entrano i soldi (si calcola qualche mese). Da quanto mi risulta, c'è un disallineamento che è di cassa e non di altra natura. Ripeto, quindi, che la partita non è stata dimenticata e va avanti; peraltro, molto presto le associazioni dei produttori protesteranno anche per tale motivo.

È stata posta, poi, una domanda circa il rinvio delle scadenze di presentazione delle dichiarazioni, ormai già deciso. Le date previste sono quelle del 15 giugno per il modello unico, del 10 settembre per le società di capitali, del 25 settembre per le società individuali. Mi sembra, dunque,

che si cominci ad affrontare positivamente anche il problema di questo settore. C'è già un comunicato dell'Agenzia delle entrate e sta per essere emanato il decreto ministeriale. Quindi, da questo punto di vista, i problemi non dovrebbero presentare la stessa urgenza di prima; vi sarà sicuramente qualche elemento di alleggerimento anche perché mi sembra di aver capito che in gran parte si tratta di imprenditori individuali; il resto è rappresentato da società di capitali che avranno tempo fino al 10-15 settembre. Disponiamo quindi di un po' di tempo in più. Se, però, la questione dovesse richiedere qualche ulteriore elemento di valutazione, non vi sarebbero problemi ad esaminarlo.

In questo momento non so rispondere alla questione posta rispetto alle modalità di pagamento. Anche quando è stato fatto il rinvio delle scadenze per il 730 e per il modello unico, l'orientamento preferito (non solo dal sottoscritto, cosa che sarebbe di scarso rilievo, ma anche dal Ministro) era quello di rinviare senza sanzioni, lasciando ferme le date, cioè considerando le stesse indicative in questa fase, e poi prevedendo per il resto un periodo sanzionatorio. Per stabilire una misura di questo tipo, è necessaria una norma di legge, ma nel paradosso legislativo in cui siamo è più semplice disporre una semplice proroga che si fa con atto amministrativo e quindi senza legge. Anche per i pagamenti è necessaria una norma di legge perché si tratta di una questione che riguarda la cassa e le entrate. Per tale ragione, è più semplice prevedere un po' di tempo in più per le dichiarazioni piuttosto che fare un intervento propriamente sulle entrate.

Ripeto quanto ho già evidenziato in relazione ai fabbricati ex rurali: per l'incastro normativo presente in questo momento, si è dovuto trovare un modo per dare provvisoriamente, a titolo gratuito, ai Comuni un finanziamento per il periodo che ragionevolmente intercorre tra il calcolo dell'entrata ICI e l'effettiva erogazione della stessa. Non intendo difendere questa soluzione perché non è certamente quella migliore, ma questo è l'attuale stato dell'arte.

Se sussistesse un problema reale, non avremmo alcuna difficoltà ad esaminarlo; vorrei, però, che mi diceste in modo chiaro se ritenete che il rinvio delle scadenze sia sufficiente rispetto a tale questione. Naturalmente io porrò anche il problema dei pagamenti che, essendo previsti in due rate, rendono la condizione più agevole.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,20.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

BENVENUTO e MARCORA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia del territorio che – ai sensi del comma 34 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) – contiene l'elenco dei comuni di ogni provincia per i quali, su segnalazione dell'AGEA, i redditi catastali agricoli vengono rivalutati sulla base delle variazioni colturali, con effetto dal 1° gennaio dell'anno, incluso il 2006, in cui viene presentata una richiesta di contributi agricoli comunitari;

le organizzazioni del comparto lamentano che le modalità applicative attuate dall'Agenzia del territorio stanno determinando disagi e preoccupazioni tra gli agricoltori, tanto per l'impatto burocratico quanto per le conseguenze fiscali sul piano sia delle imposte sui redditi sia dell'ICI, che già toccano oltre un milione e mezzo di produttori;

la tardività del comunicato dell'Agenzia del territorio, sommata ai 60 giorni di tempo che la legge consente per i ricorsi, va pericolosamente ad interferire con le operazioni di denuncia dei redditi del 2006 e dell'ICI del 2007 dei produttori agricoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, riconosciuta la condivisibilità del predetto allarme delle organizzazioni agricole, non intenda adottare misure, anche di rango legislativo, idonee ad evitare che il nuovo e più gravoso meccanismo tributario, fra l'altro ancora ricorribile dagli interessati fino al 1° giugno 2007, sia applicabile fin dai redditi del 2006 e dall'ICI del 2007.

(3-00571)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 2, commi 71 e 72 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha cambiato la previgente normativa in materia di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendali, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, in senso molto restrittivo;

durante l'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge 262 la norma citata è stata fortemente contestata da un gran numero di parlamen-

tari sia per il suo contenuto sia per l'efficacia retroattiva della stessa contraria ai principi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente;

considerato che:

l'efficacia retroattiva della disposizione citata genera notevoli costi aggiuntivi non programmati dalle aziende che gravano sulle scelte imprenditoriali già operate;

la corretta programmazione imprenditoriale è un'analisi fondamentale per la sopravvivenza di un'azienda;

è indispensabile garantire certezza di diritto,

si chiede di sapere se non si ritenga di rivedere la predetta disposizione nel senso di eliminare almeno l'efficacia retroattiva della norma.

(3-00581)

BENVENUTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'interrogante ha già presentato in data 12 aprile 2007 l'interrogazione 3-00571 sulla questione dell'aggiornamento delle rendite dei terreni agricoli;

frattanto, in data 18 aprile 2007, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi ha risposto nel question-time in VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati all'analoga interrogazione 5-00943, evidenziando che, nel quadro di una «complessa concertazione tecnico-organizzativa», l'Agenzia del territorio è stata impegnata in maniera assai gravosa in relazione all'elevato volume delle informazioni da trattare – circa 13 milioni di particelle distribuite su oltre 7.400 Comuni – mentre le procedure di aggiornamento si sono basate sull'adozione di «tabelle di corrispondenza tra le 700 specie vegetali (colture) dichiarate nelle domande PAC 2006 e le circa 100 qualità di colture catastali di riferimento» e l'utilizzo delle tabelle è stato effettuato con riferimento alle colture dichiarate nelle predette domande a prescindere dal loro eventuale inserimento nell'ambito di cicli di rotazione agraria;

la stessa amministrazione finanziaria ha perciò ammesso che alcune attribuzioni della qualità catastale (ad esempio, la trasposizione del seminativo irriguo in orto irriguo) sono avvenute su un piano teorico, sganciato da una effettiva verifica della realtà colturale praticata;

la finalità della normativa risulta complessivamente stravolta dalla ristrettezza dei tempi disponibili per l'Agenzia del territorio e per il suo partner tecnologico SOGEI per provvedere ai previsti adempimenti, che si sovrappongono a quelli dei diretti interessati; a quest'ultimo proposito, si deve evidenziare la coincidenza dei termini per la pubblicizzazione dei risultati delle operazioni di aggiornamento catastale e per la proposizione degli eventuali ricorsi;

le azioni dell'Agenzia del territorio e dell'AGEA per supportare i contribuenti in questione nei prossimi adempimenti fiscali, sia sotto il profilo meramente informativo, sia con riferimento all'esigenza di promuovere azioni di rettifica, pur in sé apprezzabili, trovano un insormontabile

ostacolo nell'approssimarsi delle scadenze della dichiarazione dei redditi e dell'ICI, nonché nell'elevatissimo numero dei soggetti coinvolti,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare gli idonei provvedimenti, anche normativi, al fine di:

differire il termine entro cui gli interessati possono ricorrere avverso le variazioni catastali;

principalmente prorogare la decorrenza delle nuove rendite ad una data che, in considerazione dei tempi e degli adempimenti sopra evidenziati, non potrebbe a questo punto collocarsi prima del 1° gennaio 2008.

(3-00604)

